

TITOLO III

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 58 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. La partecipazione popolare alle scelte politiche, e alle attività amministrative, è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
3. L'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela del patrimonio storico, culturale, sportivo, ricreativo, ambientale, è elemento fondamentale per le politiche locali.
4. Il presente statuto disciplina i rapporti tra tali forme associative ed il Comune secondo quanto stabilito dal successivo articolo.
5. Il presente Statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei cittadini che vengono ad essere interessati dall'adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive secondo quanto stabilito all'art. 61.
6. Il presente statuto disciplina altresì:
 - a. Le forme di consultazione della popolazione;
 - b. Le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi nonché le garanzie per il loro tempestivo esame;
 - c. I referendum consultivi;
 - d. I referendum abrogativi di regolamenti o di atti amministrativi;
 - e. I referendum deliberativi o propositivi.

art. 59 - RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE FORME ASSOCIATIVE

1. Al fine di ottenere trasparenza di rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione, è opportuno che la stessa abbia la conoscenza dell'esistenza delle libere forme associative, indicate dall' art. 8 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e che le stesse siano l'espressione della partecipazione dei cittadini alla vita sociale.
2. A tale scopo, le forme associative definite nel 3° comma dell'Art. 58 che intendano operare secondo i fini ivi esplicitati, possono presentare istanza di iscrizione al Comune sottoscritta dal o dai rappresentanti della medesima; nell'istanza, accompagnata dallo Statuto dell'associazione, se adottato, devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa, e i nominativi di coloro che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente indicato quali rappresentanti dell'associazione.
3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta dovrà deliberare l'accettazione dell'istanza. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
4. Trascorsi i 90 giorni di cui al precedente 3° comma senza che il Consiglio Comunale abbia deliberato sull'argomento, l'istanza s'intende accettata.

5. Le forme associative le cui istanze sono accettate, anche per decorrenza dei termini, dovranno comunicare ogni anno, al Comune, se vi sono state variazioni nella rappresentanza delle stesse.
6. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui all'Art. 65.
7. Le stesse forme associative hanno possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono; la Giunta potrà avvalersi della collaborazione delle varie associazioni per l'acquisizione di pareri su argomenti afferenti i fini statuari delle stesse.
8. Il Comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni, di cui al precedente articolo, siano poste in condizioni di operare al meglio.
9. Il Comune può eventualmente erogare contributi alle associazioni di cui al comma 3 Art. 58 a fronte di attività, determinate e definite nel tempo, o di progetti esecutivi, rientranti nello scopo dell'associazione approvati dalla Giunta, che siano di beneficio alla collettività, secondo i principi e le modalità stabilite dal Regolamento.
10. I rapporti di collaborazione tra Comune e Associazioni per l'erogazione di determinati servizi di interesse collettivo sono regolati da apposita convenzione in conformità all'Art. 14.
11. Il Consiglio Comunale potrà revocare la deliberazione di riconoscimento in ogni momento con atto motivato, allorché ritenga che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati o sia svolta in contrasto con lo Statuto dell'associazione.
12. Ogni cambiamento che sia apportato allo Statuto, o ai fini dell'associazione, comporta la necessità di rinnovare il riconoscimento nelle forme di cui ai precedenti commi. A tal fine le associazioni devono comunicare al Comune eventuali variazioni al proprio Statuto o accordo associativo, se prive di Statuto.

art. 60 - SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione e la consapevolezza dei ragazzi alla vita collettiva e civile, può promuovere, in collaborazione con le Istituzioni educative del territorio, l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporto con l'UNICEF.
3. La Giunta Comunale definisce l'indirizzo per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

art. 61 - ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Nei casi in cui il Comune intende adottare atti, che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è necessario che i titolari di tale diritto siano posti in condizioni di tutelarli (Art. 8 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
2. A tale scopo, il Responsabile del Procedimento provvederà ad informare il titolare del diritto circa le intenzioni dell'amministrazione, con raccomandata A/R.
3. Lo stesso titolare del diritto soggettivo potrà presentare proprie osservazioni o proposte entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente comma, con esclusione di quelle che possano danneggiare altri titolari di diritti soggettivi simili.

4. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare su questioni rientranti nella casistica del presente articolo senza che sia conclusa la procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, nel deliberare in ordine all'argomento, dovranno anche decidere, con esplicite motivazioni, sulle eventuali osservazioni o proposte avanzate dal titolare del diritto.
6. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo tutti quei casi che pur incidendo su situazioni soggettive, siano d'interesse pubblico oppure tendano alla salvaguardia degli interessi della collettività; sono altresì esclusi tutti quegli atti la cui procedura preveda pubblicazioni e diritto di osservazione da parte dei cittadini interessati.

art. 62 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio - economica, o di pianificazione territoriale, che riguardino l'intera collettività, o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere e di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.
2. L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione.
3. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio - economica che riguardano settori definiti della comunità, può istituire delle consulte specifiche, con compiti consultivi, al fine della partecipazione di tali settori alla formazione dell'indirizzo politico – operativo dell'amministrazione nelle aree interessate.

art. 63 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Tutti i cittadini nonché le forme associative di cui al precedente art. 58 possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.
2. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze dovranno pronunciarsi, con atto motivato sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi al Prefetto affinché lo stesso provveda a sollecitare l'Amministrazione Comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta fissando nuovi termini.

art. 64 - REFERENDUM COMUNALI

1. Il Comune di Villa d'Adda per la tutela di interessi collettivi può indire dei referendum:
 - a. Consultivi;
 - b. Abrogativi di regolamenti o atti amministrativi;
 - c. Deliberativi o propositivi di atti amministrativi.
2. Il referendum deve essere richiesto da un adeguato numero di cittadini, stabilito dal regolamento, e dovrà riguardare materia di esclusiva competenza locale, deliberate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.
3. La richiesta, il procedimento, i modi e gli effetti del referendum sono disciplinati dal regolamento.
4. Non è ammessa la riproposizione di referendum su un oggetto sul quale si è già espressa consultazione referendaria nei precedenti cinque anni.

5. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
6. In caso di pluralità di richieste, tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.
7. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. Lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale ed il regolamento di contabilità;
 - b. Il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione;
 - c. I provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d. Gli atti relativi al personale del Comune;
 - e. Gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - f. Attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - g. Atti o provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - h. Atti o provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

art. 65 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.
2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
3. Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in genere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
5. Il Comune può adoperarsi affinché il cittadino abbia accesso alle informazioni utili, specialmente per l'esercizio dei propri diritti, anche se non direttamente connesse all'attività dell'Amministrazione. Il regolamento definisce i mezzi e i modi generali di realizzazione con particolare riguardo alle nuove tecnologie dell'informazione.
6. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture e ai servizi, agli enti e alle associazioni riconosciute ai sensi del presente statuto.

art. 66 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può istituire, anche in convenzione, il difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
3. Il regolamento disciplina: l'assegnazione dell'incarico, i mezzi, le prerogative, la durata, i rapporti con il Consiglio Comunale, i casi di ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza.

art. 67 - MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, per richiesta di singoli cittadini o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente ai responsabili interessati la pratica entro i termini prefissati.
4. Acquisiti tutti gli elementi utili, rassegna verbalmente e per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovra-ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
5. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore civico che può altresì richiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
6. Tutti i responsabili di servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

art. 68 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese al migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, entro il mese di Marzo.
2. La relazione è discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. Il difensore civico può fare relazione al consiglio in qualsiasi momento in casi di particolare importanza o, in ogni caso, meritevoli d'urgente segnalazione,

art. 69 - INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità e/o rimborso spese secondo i modi determinati dal Consiglio Comunale.